

REGOLAMENTO
PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

Triennio
2025 – 2028

Approvato con deliberazione C.C. nr. ... in data ...

A cura di

Avv. Gabriele De Luca

Indice

ART. 1 – FINALITÀ	2
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	2
ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE	3
ART. 3BIS – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI SPECIALI	4
ART. 3TER – PROCEDIMENTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI	4
ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	5
ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ	5
ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE	5
ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO	7
ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE	7
ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ATTIVAZIONE	8
ART. 10 – CONTROLLI	8
ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL’ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE	9
ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE	9
ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE	10
ART. 15 – SANZIONI	10
ART. 16 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	11
ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI	11
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	13

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione (nel prosieguo anche solo "Regolamento" o "Regolamento Antenne") disciplina, con funzione di indirizzo, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché il loro adeguamento, spostamento ed esercizio, al fine di:
 - a. Minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
 - b. Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - c. Garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.
2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato **"Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile"** (nel prosieguo anche solo "Piano" o "Piano Antenne"), costituito da più elaborati grafici (di seguito anche "planimetrie" o "tavole") sui quali sono mappati:
 - a. **CON ICONA ROSSA: gli impianti di telefonia mobile già esistenti** (di seguito anche *Stazioni Radio-Base - SRB*), da intendersi come quelli attivi od anche solo autorizzati; questi impianti sono disponibili ed utilizzabili anche da altri operatori ai fini della loro co-ubicazione, fatte salve concrete circostanze ostative, come appresso stabilito;
 - b. **CON ICONA BLU: i terreni e/o fabbricati preferenziali e disponibili**, ossia quelli siti che secondo l'Amministrazione meglio si prestano ad ospitare future possibili stazioni, salve le circostanze, gli ordini di preferenza e le eccezioni, puntuali e non generalizzate, di cui appresso, tra cui innanzitutto l'obbligo di sondare la previa apertura alla co-ubicazione dei proprietari di impianti esistenti limitrofi (c.d. **siti DISPONIBILI**);
 - c. **CON ICONA VERDE: i siti pubblici e/o privati – puntuali, circoscritti e non generalizzati –** ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi della legge nr. 36/2001 e s.m.i., con apposizione del vincolo distanziale (c.d. **siti SENSIBILI con vincolo distanziale**).

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile; è fatta eccezione per:
 - a. Le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - b. Gli impianti di tele-radio diffusione;
 - c. Le linee di trasporto dell'energia elettrica.
2. Ai fini del presente regolamento, si richiama e si applica la normativa di settore vigente nazionale e regionale, cui pedissequamente si conforma, e in particolare:
 - Legge 22.02.2001 nr. 36 e s.m.i. (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
 - D.P.C.M. dell'08.07.2003;
 - Decreto Legislativo 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. (Codice delle comunicazioni elettroniche);
 - L.R. del 13.12.2004 nr. 45.
 - Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98.
 - Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, nr. 207;

- Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023.
- Legge del 30 dicembre 2023 n. 214, art. 10.

Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alle norme anzidette.

3. Per **siti sensibili con vincolo distanziale**, in via generale, si intendono:
 - a. Fabbricati con destinazione ad asili nido e scuole dell'infanzia;
 - b. Luoghi puntualmente individuati dall'Autorità preposta al vincolo;
 - c. Luoghi non già oggetto di alcun vincolo, ma di particolare interesse locale per il loro valore culturale, sociale, storico, architettonico, monumentale o paesaggistico-ambientale.

Nei pressi dei siti sensibili è possibile installare Stazioni Radio Base nel rispetto del **vincolo distanziale** di cui all'art. 6, co. 10, purché il singolo sito sensibile sia stato previamente annoverato e **censito puntualmente nel Piano allegato**, ai sensi dell'art. 8, co. 6, l. nr. 36/2001. Ai siti sensibili non censiti nel Piano allegato non si applicano le tutele di cui all'art. 6, co. 10.
4. Per **siti sensibili senza vincolo distanziale**, in via generale, si intendono:
 - a. ospedali, case di cura e di riposo e strutture di accoglienza socio-assistenziali;
 - b. parchi giochi e scuole di ogni ordine e grado che non rientrino tra i *siti sensibili* indicati al comma precedente.

È vietata l'installazione di stazioni esclusivamente **SOPRA** quest'ultimi siti sensibili, salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 6, co. 9.

ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 43 e seguenti del D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali, nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. Gli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti devono essere coinvolti ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003, fatte salve le ipotesi di silenzio-assenso previste dalla legge.
3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPA, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003.
4. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, per l'installazione di un nuovo impianto o per la sua modifica o aggiornamento, devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle stesse avvengono in ordine di protocollo, salvo quanto previsto dall'art. 44, co. 3, del D.lgs. n. 259/2003 che prevede che in caso di pluralità di domande venga data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
5. L'Ufficio SUAP procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44, co. 6, del D.lgs. n. 259/2003. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il Responsabile del procedimento del SUAP potrà chiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003. I termini, validi per l'istruttoria, verranno sospesi fino al momento in cui verrà consegnata la documentazione completa.

6. In relazione alle caratteristiche dell'impianto o dei luoghi, i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione o dell'attivazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati nell'ambito dei procedimenti semplificati previsti dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co. 7, e ss. del D.lgs. 259/2003, e comunque prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori.
7. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, nei casi previsti dalla legge, devono tener conto dal parere dell'ARPA. A tal fine copia dell'istanza – ovvero della segnalazione – viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 del D.lgs. 259/2003, tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
8. Le modalità di presentazione delle domande ordinarie di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dagli artt. 43 e ss., D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
9. Per i casi ordinari di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003, l'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito del rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento, anche per silenzio-assenso.
10. In tutti i casi ordinari e semplificati, il Comune provvede a pubblicizzare l'istanza, la segnalazione o la comunicazione, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, mediante pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale.

ART. 3BIS – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI SPECIALI

1. Le procedure semplificate sono ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i., in particolare ai sensi dagli artt. 44, co. 3, 45, 46 e 47 del D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
2. Le modalità di presentazione delle domande, segnalazioni e comunicazioni, comunque presupposto delle procedure semplificate, e la documentazione minima richiesta, relazionata al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
3. Sino al 31 dicembre 2026, la L. nr. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. 77 del 31.05.2021, ha previsto, all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, e gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la possibilità di andare in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 m quadrati.

ART. 3TER – PROCEDIMENTI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

1. Il Gestore interessato ad installare la propria SRB su sito di proprietà dell'Ente Locale, preferibilmente tra quelli censiti come *disponibili* come da piano allegato, dovrà inoltrare debita manifestazione di interesse (a forma libera) all'indirizzo p.e.c. dell'Ufficio Protocollo, all'attenzione del Responsabile per l'attuazione del Regolamento antenne, unitamente ad una bozza della proposta contrattuale, della tipologia prescelta (es. locazione, concessione, ecc.) , compilata negli elementi essenziali, ossia con indicazione di coordinate, dati catastali, valore economico offerto, descrizione sommaria dell'impianto rispetto ad altezza ed estetica, ed elenca i propri recapiti p.e.c., mail e telefonici di riferimento per il procedimento.

2. Il Responsabile, sentiti gli Uffici interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse, accetta la proposta, formula una controproposta o convoca il Gestore entro 10 giorni a decorrere dalla data di riscontro.
3. Il Responsabile coordina il procedimento e sovrintende allo sviluppo delle attività sottese affinché la stipula (o il rigetto della proposta) avvenga preferenzialmente entro 45 giorni dal ricevimento della manifestazione di interesse.

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dall'art. 3 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.
2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÀ

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili utilizzando tutta la banda disponibile, anche al fine di ridurre la necessità di ampliare il numero degli impianti già esistenti e ridurre l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. del 08.07.2003.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica, vedasi successivo art. 7.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Attraverso l'adozione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale definisce le linee di indirizzo per l'individuazione delle aree o dei fabbricati sui quali installare le Stazioni Radio Base (SRB).
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio sono riportati all'interno di un apposito **elenco virtuale** interno all'Ente e **denominato “Registro degli Impianti di Telefonia Mobile”** (all. 2). Ad ogni impianto viene ivi associata una anagrafica tecnica d'impianto che reca nomenclatura, localizzazione ed altre informazioni tecniche di base dello stesso.
3. I Gestori, ove richiesto, e comunque conformemente alla normativa nazionale e regionale, concertano con il Comune il programma adeguato di sviluppo territoriale della rete, nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge tenendo conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale e riportati nel Piano allegato al presente Regolamento, allo scopo di consentire una pianificazione della dislocazione degli impianti.
4. È prioritaria la co-localizzazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. *cositing*), a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. del 08.07.2003, e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi.
5. Ove ciò non fosse possibile, gli Operatori devono valutare la collocazione delle stazioni radio base su immobili di proprietà comunale, segnatamente quelli censiti puntualmente dal Piano allegato come **disponibili**.

6. Il Comune incoraggia, promuove e favorisce la localizzazione e delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o fabbricati di proprietà comunale valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione. Tra gli immobili di proprietà comunale sarà prioritario valutare quelli compresi nel **patrimonio disponibile** dell'Ente.
7. Nell'ipotesi che le indicazioni di cui ai precedenti commi non fossero ritenute praticabili per evidenti necessità tecniche del Gestore e per ragioni obiettive, sarà possibile installare detti impianti anche su siti privati, salva la facoltà del Comune di chiedere congrue motivazioni, da produrre entro 15 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza di localizzazioni alternative ai sensi dei co. 4 e 5 del presente articolo. A sua volta, il Comune avrà 15 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte o avviare attività di dialogo e studio che non sospendono i termini di legge.
8. Ferme le prioritarie valutazioni di cui ai precedenti co. 4 e co. 5, laddove il Gestore prescelga aree (pubbliche o private) non censite in Piano come disponibili, questi deve valutare prioritariamente la localizzazione degli impianti in zone aventi le seguenti caratteristiche:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.);
 - c. Aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - d. Altre aree solo se tutte le precedenti sono precluse e comunque mantenendo un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia ed in generale da aree sensibili in misura sufficiente a garantire che il campo elettromagnetico sia prossimo al valore di fondo e in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto, in ottemperanza al principio di cautela di cui alla L. 22.02.2001 nr. 36.
9. Deve essere esclusa l'installazione di stazioni **SOPRA** i *siti sensibili senza vincolo distanziale* ai sensi dell'art. 2, co. 4, salvo il caso in cui non sia il Comune o la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all'allocazione in parola per esigenze di copertura legate alla funzionalità della struttura rappresentata, e fatto sempre ulteriormente salvo quanto previsto dal seguente co. 11.
10. Le nuove installazioni devono sorgere a non meno di 75 m. dai siti sensibili così come definiti e individuati dall'art. 2, co. 3, del presente Regolamento e dal Piano allegato, salvo quanto previsto dal seguente co. 11.
11. L'installazione di SRB nei siti tutelati dal presente Regolamento in quanto sensibili (con o senza vincolo distanziale) è da prendere in considerazione solo quando sussista l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura.

Laddove il sito opzionato per la localizzazione sia qualificato come sensibile per tutelare le bellezze paesaggistiche del territorio, è obbligo dei Gestori provvedere alla mimetizzazione dell'impianto.

Per prevenire ipotesi di diniego, il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere congrue motivazioni, da produrre entro 15 giorni dalla richiesta, circa l'inadeguatezza e/o inesistenza di localizzazioni alternative. A sua volta, il Comune avrà 15 giorni per pronunciarsi sulle motivazioni addotte o avviare attività di dialogo e studio che non sospendono i termini di legge.
12. Il Piano Antenne allegato può prevedere aree ove è ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di telecomunicazione – rete microcellulare. Nell'area del centro storico è preferibile esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile a rete microcellulare, purché compatibili con il contesto e idonee a garantire servizi efficienti e capillari. Altre tipologie di installazioni sono ammesse purché siano adottate soluzioni atte a garantire il minimo impatto visivo-paesaggistico-ambientale, compatibilmente con il contesto e il servizio che il Gestore

- è tenuto ad assicurare in ordine alle disposizioni regolate dallo Stato (licenze) e ai servizi, anche commerciali, da garantire alle attività pubbliche, private e d'impresa ivi insistenti, nonché con i pareri quando dovuti della Soprintendenza.
13. L'aggiornamento del Regolamento, e del pedissequo Piano, sarà effettuato secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza, e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela del diritto di accesso ad Internet e di fruizione dei servizi di telefonia mobile considerati di pubblica utilità, e considerato il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante nel caso di specie ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
 14. Ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, co. 7, del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi Operatori e/o Gestori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.
 15. I siti che ospitano impianti di tele-radiocomunicazioni fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, devono essere dotati di idoneo **cartello informativo permanente**, da posizionare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, per gli impianti già esistenti, o entro trenta giorni dall'installazione, per i nuovi impianti. Tale cartello informativo degli impianti è collocato in luogo accessibile, sicuro e visibile alla cittadinanza, recante i dati identificativi del proprietario del sedime, del proprietario della struttura passiva, dei gestori ospitati e gli estremi del titolo abilitativo e successive modifiche intervenute.

ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

1. Per le nuove installazioni è preferibile l'adozione di soluzioni a basso impatto, possibilmente in area pubblica, da progettare, quale esempio di mitigazione all'impatto visivo, come complementi di arredo o pali di illuminazione, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno).
2. Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) ed in subordine, ove ciò non fosse possibile, ricorrendone i presupposti, dovrà ricorrere alla realizzazione di elementi mimetici (es. camini, alberi, ecc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere, nei limiti del possibile, schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali tipiche locali integrando sistemi di verde già presenti sul territorio. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà attestare l'avvenuta piantumazione di cui sopra o motivare su richiesta la mancata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
4. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia.
5. Nel caso in cui tutte le localizzazioni rispettose del presente Regolamento si dimostreranno motivatamente non realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più Gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo a tal fine appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui al presente Regolamento.

ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli artt. 4 e 5, risulti compatibile con l'esigenza del servizio espletato utilizzando tutta la banda disponibile, anche al fine di ridurre la necessità di ampliare il numero degli impianti già esistenti.
2. Ai fini di cui al co. 1, le installazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6, nonché dalla normativa nazionale di cui all'art. 50 del D.lgs. 259/2003, che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.
3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un Gestore su un'infrastruttura di altro Gestore – o comunque Operatore di telecomunicazioni mobile – localizzata su proprietà dell'Ente Locale, è facoltà del Comune pattuire con il Gestore-proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 44, co. 11, d.lgs. 259/2003, il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune e all'ARPA entro 15 giorni dall'attivazione stessa dell'impianto, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati, in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003 e del presente Regolamento.
2. Il Comune può chiedere ad ARPA di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori. Tale richiesta può essere promossa anche dai cittadini tramite apposita domanda trasmessa all'indirizzo p.e.c. dell'Ente.

ART. 10 – CONTROLLI

1. Il Comune promuoverà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARPA regionale e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione, periodicamente, misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
2. Ove, a fronte di controlli, si rinvercano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente, la stessa Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARPA, all'ASL competente e all'Operatore interessato quanto rilevato.
3. A seguito delle verifiche comunque effettuate, il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i., sentita l'ARPA regionale e la competente ASL, prescrive al Titolare dell'impianto o ai Titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di 3 mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
4. Nel caso che i Titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano

- apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
5. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della SRB, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
 6. Le verifiche a campione saranno eseguite per gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati, sulla base degli aspetti radio protezionistici legati all'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.
 7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il **Registro Impianti**, con afferenti **anagrafiche**.
2. È istituita presso il Comune la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste ed autorizzate sul territorio.
Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della mappa.
3. Il Comune si dota di apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvedendo all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili, onde favorire le attività – segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo – sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti eventualmente pervenire dai Gestori.
4. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche, la relativa localizzazione ed ogni altra informazione utile.

ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile, per i quali si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione, ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 259/2003.
2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative di cui nel seguito si riporta un elenco non esaustivo:
 - a. Per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b. A servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;

- c. Per eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d. Per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato, sussistendone la necessità e l'urgenza;
 - e. Per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.
3. L'installazione di impianti provvisori di telefonia mobile potrà avere una durata massima di 120 giorni e non è ammessa alcuna forma di proroga automatica.
 4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori e richiesta attivazione all'Ufficio SUAP e contestualmente all'ARPA regionale, indicando:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
 5. L'attivazione dell'impianto non può avvenire prima di 30 giorni ed è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, co. 1. Dell'avvenuta attivazione, l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente, trasmettendo il parere favorevole dell'ARPA o dando conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
 6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al SUAP del Comune, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. del 22.02.2001 nr. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per questi impianti provvisori di telefonia mobile, l'autocertificazione deve indicare:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
 7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi, che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione, prestando idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA LICENZA MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della licenza ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società licenziataria subentrante.
2. Tra il momento della scadenza della licenza ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
3. Le prescrizioni di cui al co. 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della licenza, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ART. 15 – SANZIONI

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale, in particolare:
 - In materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
 - In materia paesaggistica, dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - In materia di telecomunicazioni, dal D.lgs. dell'01.08.2003 nr. 259 (Codice delle Telecomunicazioni).
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia, è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto, l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, co. 4, della L. del 22.02.2001 nr. 36.

ART. 16 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale dall'ARPA, la quale ne rilascia tempestiva comunicazione analitica a seguito delle attività.

ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ALLEGATI

1. Al fine di prevenire l'obsolescenza del presente atto normativo rispetto al contesto giuridico, sociale, economico e tecnologico – in continua evoluzione rispetto alla materia trattata – foriera di rischi e pericoli per il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché per la legittimità delle sue decisioni, il presente Regolamento, e con esso gli allegati, ha validità non superiore ai 3 anni dalla data di entrata in vigore, salvo rinnovo per ulteriori 3 anni.
2. L'approvazione e/o il rinnovo del triennale presente Regolamento, così come il suo aggiornamento straordinario, ove necessario, avvengono in Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento. In occasione del rinnovo triennale, il Consiglio provvede ad adeguare il testo del Regolamento al diritto coevo. In caso di mancato rinnovo entro la scadenza del triennio, la Giunta può prorogarne l'efficacia per una volta per ulteriori 12 mesi per motivi di necessità, termine decorso il quale il presente Regolamento, e con esso gli allegati, cessa la sua efficacia.
3. Per intervenute e comprovate esigenze, la Giunta ha facoltà di apportare in qualsiasi momento revisioni o aggiornamenti del Regolamento senza che ciò incida sulla decorrenza dei termini di validità triennali e con ratifica del Consiglio Comunale nella prima data utile. La Giunta, previa delega triennale del Consiglio Comunale, provvede all'aggiornamento periodico del Piano antenne sulla scorta dei piani di rete annuali eventualmente trasmessi dai Gestori entro i termini di cui al seguente comma 7.1.
4. Per l'attuazione del presente Regolamento e del Piano antenne allegato, il Comune individua con separato ed autonomo provvedimento nell'ambito della organizzazione delle aree e dei servizi, l'ufficio Responsabile dell'attuazione del Regolamento e del Piano antenne.
5. Il Registro impianti di cui all'art. 6 co. 2, riportante l'elenco delle Stazioni Radio Base di tutti i Gestori e gli Operatori insediati, sarà aggiornato d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa, corredata dalle caratteristiche tecniche ed amministrative di ogni impianto.
6. Entro 180 giorni dalla scadenza del Regolamento l'Amministrazione Comunale avvierà la revisione del Regolamento e degli allegati.

7.1 I Gestori ed i Titolari degli impianti trasmettono entro il **30 novembre** di ogni anno i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, in **formato informatico**:

- a. Schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
- b. Cartografia in scala non minore a 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
- c. Cartografia in scala non minore a 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
- d. Relazione tecnica che illustri i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte, in relazione all'esigenza di assicurare la copertura del servizio, indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest.

7.2 Con riferimento ai piani di rete (c.d. programmi di sviluppo) degli Operatori, il Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento ha facoltà di:

- Richiederne ai Gestori la trasmissione allorché non pervenuta nei tempi previsti dal presente Regolamento od in costanza di aggiornamenti del Piano Antenne Comunale;
- Richiedere ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni;
- Valutare la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti;
- Verificare la conformità delle proposte ai requisiti del presente Regolamento.

Ove si riscontri la generale legittimità del programma, il responsabile dell'attuazione del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, co. 2, L.R. nr. 45/2004, dà notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine di massimo 10 giorni per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto. se necessario, l'ufficio Responsabile formula entro 60 giorni una proposta di revisione del Piano Antenne Comunale.

7.3 La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni contiene l'individuazione:

- a. Degli impianti esistenti;
- b. Di siti e aree di ricerca per i nuovi impianti;
- c. Degli eventuali interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti ove contenuti nei programmi dei Gestori.

La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni è comprensiva di un elaborato cartografico e di una relazione istruttoria tecnica esplicativa.

7.4 La proposta di revisione del Piano Comunale delle installazioni è inviata ai Gestori con l'invito ad esprimere entro 20 giorni dalla relativa comunicazione le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale della proposta di Piano ipotizzata, per quanto di interesse.

Il Comune, se necessario, promuove iniziative di concertazione tese alla razionalizzazione e al coordinamento della distribuzione degli impianti in questione, da svolgersi comunque entro il termine di 30 giorni dall'invito ad esprimersi.

7.5 Acquisite le controdeduzioni, anche alla luce dell'eventuale programma di concertazione, l'ufficio preposto raccoglie in un unico fascicolo istruttorio i Piani di sviluppo dei Gestori, la proposta di revisione del Piano, le osservazioni dei portatori di interesse, le controdeduzioni dell'Ente, le relazioni tecniche richieste ed ogni altro documento utile.

7.6 La Giunta Comunale, nei successivi 20 giorni dal ricevimento del fascicolo, approva l'atto di revisione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile. Il

Responsabile dell'attuazione promuove la pubblicizzazione della revisione del Piano Comunale delle installazioni mediante comunicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

Le revisioni al Piano Comunale delle Installazioni hanno efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione.

- 7.7 Le istanze sopravvenute rispetto all'approvazione del Piano seguono la procedura prevista dagli artt. 43 e ss. del D.lgs. 259/2003 e, se divergenti rispetto a quanto previsto dal Piano Antenne, devono riportare la motivazione per la quale è necessaria l'installazione o la modifica dell'impianto radiomobile in difformità dal Piano. Tutti i nuovi impianti autorizzati dovranno essere recepiti nel Piano in occasione della successiva redazione.
8. In vista dell'approvazione del Piano Comunale triennale delle Installazioni, può essere richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di Riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili. Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:
- La localizzazione in essere è illegittima alla luce della normativa statale o regionale vigente o sopravvenuta;
 - Gli impianti sono installati sui siti sensibili puntualmente individuati di cui all'art. 2;
 - È accertata l'impossibilità di garantire il rispetto dei limiti di emissione attraverso le azioni di risanamento;
 - In accordo con i Gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.
- L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.
9. Per i nuovi impianti posti a meno di 200 m oltre confine del territorio comunale, i Gestori trasmettono nota informativa al presente Comune entro 45 giorni dall'inizio dei lavori.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.
3. È parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la documentazione e gli elaborati informatizzati che compongono i seguenti allegati:
 - a. Tavole afferenti il **Piano** per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile (all. 1);
 - b. Modello del **Registro** Impianti di cui all'art. 6 (all. 2);
4. Il presente Regolamento, e con esso gli allegati, è trasmesso ai Comuni contermini.